

L'apertura di credito in conto corrente (o anche fido di cassa) è offerta a:

- imprese non aventi le caratteristiche di "cliente al dettaglio";
- microimprese e persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, qualificabili come clienti al dettaglio.

## Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica  
Sede legale e Direzione Generale  
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma  
Partita IVA  
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d'Italia  
Codice ABI  
Appartenente al Gruppo Bancario  
Sito Internet  
Indirizzo di posta elettronica

**Igea Digital Bank S.p.A.**  
**Via Tomacelli, 107 - 00186 Roma**  
**00694710583**  
**00923361000**  
**N° 371**  
**05029**  
**Gruppo Bancario Igea Banca**  
[www.igedigitalbank.it](http://www.igedigitalbank.it)  
[segreteria@igedigitalbank.it](mailto:segreteria@igedigitalbank.it)

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

_____	_____	_____
Ragione Sociale	Cognome	Nome
_____	_____	_____
Qualifica	Sede	E-mail
_____	_____	_____
Telefono	Iscrizione ad Albi o elenchi	N. Delibera Iscrizione albo/elenco

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data \_\_\_\_\_ (firma del cliente) \_\_\_\_\_

## Che cos'è l'apertura di credito in conto corrente

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può, con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

La concessione di un'apertura di credito in conto corrente è subordinata all'istruttoria della Banca sulle informazioni patrimoniali fornite dal cliente e/o reperite da fonti pubbliche (Bilanci, Centrale Rischi, Centrale Allarme ecc.).

La concessione è comunque subordinata alla richiesta da parte del cliente.

Si precisa che la Banca può rifiutare di eseguire operazioni disposte dal cliente qualora esse comportino l'utilizzo dell'affidamento oltre l'importo concesso. Il saldo debitore oltre l'affidamento concesso si può determinare a seguito dell'addebito di disposizioni del Cliente autorizzate dalla Banca ovvero a seguito di disposizioni della Banca autorizzate dal Cliente (ad esempio carte di debito/credito, commissioni spese ecc.).

**Per saperne di più è possibile consultare:**

- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) e sul sito della Banca [www.igeadigitalbank.it](http://www.igeadigitalbank.it) nella sezione "Trasparenza".
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

## Fondo di Garanzia

Il finanziamento può essere assistito dal "Fondo di Garanzia" costituito presso Medio Credito Centrale S.p.A. La fruizione di tale garanzia è disciplinata da apposite disposizioni emanate dal Medio Credito Centrale S.p.A., nella sua veste di Ente gestore del Fondo. Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, e prevedono, qualora il finanziamento abbia predeterminati scopi e il Cliente predeterminati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo (di seguito "Spese per rilascio garanzia Fondo MCC"), sotto forma di commissione una tantum. In tal caso, la commissione è a carico del Cliente. Le regole di calcolo di applicazione della commissione sono descritte nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia. La commissione è diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale, delle dimensioni (micro, piccola o media) e della tipologia dell'impresa finanziata (femminile, start-up, ecc.), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo di Garanzia. Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della Banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia. Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del finanziamento o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia.

Per maggiori dettagli consultare le Disposizioni Operative reperibili sul sito internet [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it).

## Principali Rischi

Tra i principali rischi delle tipologie di finanziamento sopra indicate vanno tenuti presenti:

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il finanziamento sia regolato a tasso fisso;
- qualora l'operazione sia regolata a tassi legati a parametri di indicizzazione (variabile), il cliente può essere soggetto al rischio di variazioni di tasso sfavorevoli conseguenti all'andamento dei mercati finanziari;
- qualora il debitore rendesse insoluto il credito sarà addebitato al cliente presentatore l'ammontare del credito stesso maggiorato delle spese e commissioni di insoluto;
- ove richiesta la Garanzia MCC, la concessione del finanziamento è condizionata al buon esito del rilascio della stessa da parte di MCC. Qualora vengano meno lo scopo del finanziamento o i requisiti dell'impresa può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la Banca avrà la facoltà di risolvere il contratto di finanziamento.

## Condizioni economiche

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso. Le condizioni economiche inoltre non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi e/o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

### Quanto può costare il Fido di Cassa?

Ipotesi condizioni Fido di Cassa		Interessi/Oneri	TAEG affidamento
Contratto a tempo indeterminato che prevede la Commissione per la Messa a Disposizione dei Fondi con affidamento di 1.500€ utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo. Si assume una durata pari a tre mesi e una periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale.		Interessi 43,13 € Oneri 37,50 €	15,50 %
Voci di calcolo	Valore		
Accordato	1.500,00 €		
Tasso debitore Nominale Annuo	11%		
Commissione onnicomprensiva	2% dell'accordato o su base annua		
Si ipotizzano inoltre: Spese collegate all'erogazione del credito (es. visure, accesso a base dati)	30,00 € una tantum		

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di anticipo in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet di Igea Digital Bank ([www.igeadigitalbank.it](http://www.igeadigitalbank.it)).

	VOCI	COSTI	
<b>SCONFINAMENTI</b>	Durata	A tempo determinato A tempo indeterminato	
	Importo Minimo Operazione	€ 100,00	
	Importo Minimo Sconfino	€ 100,00	
	Tasso debitore annuo nominale	Tasso fisso:	11,00%
		Tasso variabile:	Eur6m <sup>1</sup> 365 + spread nominale annuo
		Spread nominale annuo massimo applicabile:	11,00%
	Commissione Onnicomprensiva su accordato	2,00% dell'accordato su base annua con addebito trimestrale rapportato al numero dei giorni del periodo di liquidazione. Importo massimo non previsto	
	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	11,00%	
	Commissione di Istruttoria Veloce (CIV): • Sconfino fino a 5.000 Euro • Sconfino fino a 15.000 Euro • Sconfino oltre 15.001 Euro	€ 0,00	
	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido	11,00%	
Periodicità di capitalizzazione interessi	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno e comunque alla chiusura del rapporto). Per i contratti stipulati in corso d'anno al 31 dicembre		
<b>CAPITALIZZAZIONE</b>	Criterio calcolo interessi	Anno civile	
	Esigibilità interessi debitori	Al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati	
	Interessi di mora applicati in caso di mancato pagamento degli interessi maturati	11,00 %	
<b>SPESE</b>	Recupero spese per gestione pratica garanzia concessa dal Fondo di Garanzia 662/96 in aggiunta alle spese di istruttoria	Massimo 1,00% dell'importo garantito	
	Spese di Mediazione	Ove previste, massimo 3,00% dell'importo deliberato	

<sup>1</sup> La quotazione dell'EURIBOR diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore" viene rilevata a per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del Contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo del mese, trimestre o semestre a seconda di quale sia il periodo di rilevazione del parametro di indicizzazione.

## **Recesso, Portabilità e Reclami**

### **Recesso**

Il Cliente ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura, inviando alla Banca una comunicazione scritta, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

Se il Cliente ha utilizzato, in tutto o in parte, la somma messa a disposizione, provvede alla restituzione della medesima e al pagamento degli altri importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di cui sopra.

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito a tempo indeterminato, anche con comunicazione verbale.

Nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la Banca ha la facoltà di recedere o di ridurre l'affidamento al ricorrere di una giusta causa.

La Banca ha inoltre la facoltà di ridurre o sospendere l'apertura di credito precedentemente concessa.

Il recesso sospende immediatamente la possibilità per il Cliente di utilizzare il credito concesso, ma per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, senza penalità e spese di chiusura.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

La chiusura effettiva del rapporto sarà effettuata dalla Banca entro il termine massimo di **10 giorni lavorativi** dal ricevimento della richiesta di recesso o, se successivo, dal pagamento di quanto eventualmente dovuto.

### **Portabilità del finanziamento**

Nel caso in cui, per estinguere l'affidamento, il Cliente che sia classificato come cliente al dettaglio ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario, lo stesso non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

### **Reclami**

Il Cliente che intenda presentare un reclamo dovrà redigerlo in forma scritta ed indirizzarlo alla Funzione deputata alla gestione dei reclami (Funzione di gestione dei reclami) della Banca – "Igea Digital Bank – Via Tomacelli 107, 00186, Roma".

Il reclamo potrà essere inviato alternativamente con una delle seguenti modalità:

- a) posta ordinaria (si consiglia l'utilizzo della raccomandata con ricevuta di ritorno);
- b) posta elettronica all'indirizzo mail: [reclami@igeadigitalbank.it](mailto:reclami@igeadigitalbank.it);
- c) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: [reclami.igeadigitalbank@legalmail.it](mailto:reclami.igeadigitalbank@legalmail.it);
- d) consegna ad una Filiale della Banca, la quale è autorizzata al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione alla Funzione di gestione dei reclami.

La Banca è tenuta a rispondere al reclamo entro 60 giorni.

Nel caso di reclami relativi a servizi di pagamento la Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate in un termine adeguato e comunque al più tardi entro 15 (quindici) giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 (quindici) giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 35 (trentacinque) giorni o l'eventuale diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca fornirà al Cliente le indicazioni concernenti le iniziative che la Banca stessa si impegnerà ad assumere e le relative tempistiche.

Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustrerà in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto e fornirà le necessarie indicazioni circa la possibilità di ricorrere ad organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Qualora la Banca non risponda al reclamo nei termini previsti, oppure se il Cliente non risulti soddisfatto della risposta fornita, quest'ultimo potrà:

- a) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro (ovvero senza limiti di importo quando si chieda soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it); chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento;
- b) attivare, attraverso il servizio di mediazione offerto dagli organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – l'ADR;
- c) attivare, ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- d) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. L'arbitrato si può attivare:
  - o quando è previsto nella clausola compromissoria contenuta nel contratto oggetto della controversia;
  - o quando le parti decidono di comune accordo di ricorrere a tale procedura.

Può infatti verificarsi che, nel caso in cui un procedimento di mediazione si concluda senza un accordo, le parti, se vogliono ottenere una decisione in tempi contenuti, possono chiedere al Conciliatore Bancario Finanziario di attivare la procedura di arbitrato. È comunque possibile ricorrere all'arbitrato anche se non si è svolto il procedimento di mediazione.

## Glossario

<b>Commissione onnicomprensiva su accordato</b>	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
<b>Fido o affidamento</b>	Somma che la Banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
<b>Interessi debitori</b>	<p>Sono gli interessi calcolati, in misura percentuale, sulle somme di denaro che il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca (e che quindi rappresentano un debito del cliente nei confronti della Banca), sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi debitori maturati non producono ulteriori interessi, salvo quelli di mora e sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale.</p> <p>Gli interessi debitori relativi alle aperture di credito regolate in conto corrente e agli sconfinamenti conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno, divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte del Cliente, delle comunicazioni periodiche. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili</p> <p>Il Cliente ha facoltà di autorizzare in via preventiva e per iscritto l'addebito in conto degli interessi debitori divenuti tempo per tempo esigibili. L'autorizzazione rilasciata dal Cliente ha efficacia per ogni successivo conteggio di interessi debitori.</p>
<b>Interessi di mora</b>	Sono gli interessi calcolati sulle somme di denaro dovute dal Cliente alla Banca a titolo di interessi debitori nel caso di mancato pagamento delle stesse successivamente alla loro esigibilità. Tali interessi maturano automaticamente e senza alcuna necessità di costituzione in mora. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.
<b>Recupero spese per gestione pratica garanzia concessa dal Fondo di Garanzia 662/96</b>	La commissione, calcolata in base ai parametri stabiliti dalle disposizioni del Fondo di Garanzia, è un costo a carico del cliente, il quale dà autorizzazione all'addebito in fase di erogazione del finanziamento.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
<b>Sconfinamento</b>	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
<b>Spese di Mediazione</b>	Spese previste nel caso di mediazione creditizia.
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

## INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (*benchmark*), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall'utilizzo dell'indice.

L'indice di riferimento BCE è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l'importo della rata, possano variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell'indice incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. L'indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.

L'indice di riferimento EURIBOR è amministrato dalla *European Money Markets Institute* (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell'euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il *Ribor – Roma Interbank Offered rate*). Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e quindi l'importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + *spread*) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell'EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente.

Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da *Global Rate Set Systems Ltd* (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (*benchmark*), che agisce come *Calculation Agent* per conto di EMMI (*European Money Markets Institute*) in base a un contratto formale e con l'applicazione di *standard* operativi definiti in un *Service Level Agreement*.

L'IRS (acronimo di Interest Rate Swap) o Eurirs (acronimo di Euro Interest Rate Swap) è il tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. Rappresenta la media ponderata delle quotazioni alle quali le più importanti banche operanti nell'Unione Europea stipulano contratti Swap per la copertura del rischio rappresentato dalla volatilità dei tassi di interesse. È calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea (*European Banking Federation*). Il tasso di interesse (indice di riferimento + *spread*) inizialmente applicato resta fisso per tutta la durata del finanziamento. Eventuali successive variazioni dell'indice di riferimento non influiscono sul calcolo degli interessi dovuti alla Banca.

La quotazione degli indici di riferimenti è pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore".

Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:

<b>TASSO MINIMO BCE</b>	Rilevazione comunicati dalla BCE.
<b>EURIBOR 3 MESI RILEVAZIONE TRIMESTRALE</b>	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
<b>EURIBOR 6 MESI RILEVAZIONE SEMESTRALE</b>	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio).
<b>EURIBOR 6 MESI RILEVAZIONE MENSILE</b>	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
<b>EURIBOR 1 MESE RILEVAZIONE MENSILE</b>	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
<b>MEDIA EURIBOR 1 MESE RILEVAZIONE MENSILE</b>	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.
<b>MEDIA EURIBOR 3 MESI RILEVAZIONE MENSILE</b>	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.